

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa e i sistemi d'informazione dell'Ufficio federale di polizia

del 4 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 1, 15 capoversi 3 e 5, 24a capoversi 7 e 8, 26 capoverso 3 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),
visti gli articoli 31c, 32a e 32b della legge del 20 giugno 1997² sulle armi (LArm),
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'esecuzione di misure di polizia amministrativa, sulla base della LMSI, da parte dell'Ufficio federale di polizia (fedpol);
- b. il sistema d'informazione HOOGAN di fedpol;
- c. le banche dati dell'Ufficio centrale Armi e dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica di fedpol.

Art. 2 Collaborazione tecnico-scientifica

¹ Fedpol può collaborare con servizi tecnico-scientifici, in particolare con il Servizio di ricerca scientifica di Zurigo (SRS). La collaborazione è disciplinata su base contrattuale.

² Nel caso di mandati conferiti a servizi tecnico-scientifici si applicano le disposizioni del diritto federale sulla protezione dei dati. I servizi incaricati devono salvaguardare il segreto d'ufficio.

RS 120.52

¹ **RS 120**

² **RS 514.54**

Sezione 2: Misure di polizia amministrativa contro il materiale di propaganda

Art. 3

¹ Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca di materiale di propaganda ai sensi dell'articolo 13a LMSI dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

² L'autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda lo trasmette senza indugio al SIC e informa quest'ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.

³ Fedpol confisca il materiale se l'incitamento alla violenza è concreto e serio.

⁴ Fedpol distrugge il materiale confiscato, salvo che possa essere impiegato a scopi d'istruzione.

Sezione 3: Misure di polizia amministrativa contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive

Art. 4 Comportamento violento

¹ Un comportamento violento è considerato tale segnatamente se una persona ha commesso o incitato a commettere:

- a. reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP)³;
- b. danneggiamenti ai sensi dell'articolo 144 CP;
- c. coazione ai sensi dell'articolo 181 CP;
- d. incendio intenzionale ai sensi dell'articolo 221 CP;
- e. esplosione ai sensi dell'articolo 223 CP;
- f. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'articolo 259 CP;
- g. sommossa ai sensi dell'articolo 260 CP;
- h. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'articolo 285 CP.

² È inoltre considerato comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno verso e da impianti sportivi.

³ RS 311.0

Art. 5 Prova del comportamento violento

¹ Sono considerate prove di un comportamento violento:

- a. sentenze giudiziarie o denunce della polizia pertinenti;
- b. dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell'Amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
- c. divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni o dalle società sportive;
- d. comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia.

² Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.

Art. 6 Competenza e obbligo di comunicazione

¹ I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all'articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.

² Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol:

- a. le decisioni, le revoche e le modifiche delle misure seguenti:
 - 1. il divieto di accedere a stadi,
 - 2. l'interdizione di accedere a un'area,
 - 3. l'obbligo di presentarsi alla polizia,
 - 4. il fermo preventivo di polizia;
- b. le violazioni delle misure di cui alla lettera a;
- c. le aree da loro interdette, allegando le relative piantine.

³ Fedpol stabilisce la scala delle piantine di cui al capoverso 1 lettera c.

Art. 7 Divieto limitato di lasciare la Svizzera

¹ A fedpol compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera.

² La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.

³ Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l'ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.

⁴ Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se:

- a. ha partecipato ad atti violenti in Svizzera;
- b. è già nota in base alle informazioni fornite dai servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all'estero; oppure

- c. è membro di un gruppo che ha già partecipato ad atti violenti in Svizzera o all'estero.

⁵ Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull'intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all'estero per seguire la manifestazione sportiva.

⁶ Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto da un'interdizione di accedere a un'area per aver commesso atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, sussistono se una persona:

- a. secondo le informazioni fornite da servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all'estero;
- b. è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all'estero; e
- c. risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all'estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.

⁷ Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), è comunicato alle autorità di confine nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniera.

Sezione 4: Sistema d'informazione HOOGAN

Art. 8 Dati

¹ Nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera e all'estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a.

² In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree interdette dai Cantoni.

Art. 9 Diritti d'accesso

¹ Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti:

- a. i servizi seguenti di fedpol:
 - 1. il settore Tifoseria violenta: per gestire HOOGAN, per pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, per scambiare informazioni come previsto dalla legge nonché per analizzare e valutare la situazione,
 - 2. la Centrale operativa di fedpol: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive,
 - 3. l'Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol: per trattare le richieste d'informazione e di cancellazione dei dati registrati in HOOGAN;

- b. i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive: per pronunciare interdizioni di accedere a un'area, obblighi di presentarsi alla polizia e fermi preventivi di polizia, per analizzare e valutare la situazione e per trasmettere dati personali agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera;
- c. i servizi delle autorità di polizia dei Cantoni: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
- d. i servizi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD): per applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata;
- e. le unità del Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale): per eseguire una prima valutazione delle comunicazioni pervenute in materia di divieti di accedere a stadi e dei rapporti sulle manifestazioni sportive redatti dagli organizzatori delle medesime, nonché per richiedere di pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, interdizioni di accedere a un'area e obblighi di presentarsi alla polizia.

² Per accedere a HOOGAN può essere concesso un diritto d'accesso integrale o limitato. L'accesso integrale consente di leggere, inserire, modificare e cancellare i dati. L'accesso limitato consente unicamente di leggere i dati attivi al momento della consultazione.

³ Beneficiano dell'accesso integrale:

- a. il settore Tifoseria violenta;
- b. il Servizio centrale;
- c. i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

⁴ Beneficiano dell'accesso limitato:

- a. la Centrale operativa di fedpol;
- b. l'Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol;
- c. le autorità di polizia dei Cantoni;
- d. il Cgcf.

⁵ L'accesso limitato delle autorità di polizia dei Cantoni e del Cgcf funziona per mezzo di un'interfaccia nel sistema d'informazione RIPOL.

⁶ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) disciplina i dettagli dei diritti d'accesso e le premesse per il collegamento delle autorità a HOOGAN.

⁷ Il direttore di fedpol o il suo supplente decidono in merito alle richieste d'accesso individuali.

⁸ In seno a fedpol la responsabilità per HOOGAN è assunta dal settore Tifoseria violenta.

Art. 10 Utilizzazione e trasmissione dei dati da parte di organizzatori
di manifestazioni sportive

¹ Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di tali manifestazioni unicamente con il consenso dell'autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.

² I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall'autorità. A questo scopo sono autorizzati a trattare i dati in sistemi elettronici d'identificazione delle persone.

³ Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione cancellano immediatamente i dati. L'autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.

⁴ Fedpol disciplina nel regolamento sul trattamento dei dati l'utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.

Art. 11 Trasmissione dei dati ad autorità straniere

¹ Fedpol è autorizzato a trasmettere dati personali alle autorità di polizia e agli organi di sicurezza stranieri responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.

² Fedpol registra la trasmissione ad autorità straniere.

³ Quando trasmette informazioni e dati personali fedpol informa il destinatario sull'attendibilità e l'attualità dei dati.

⁴ Fedpol avverte il destinatario che:

- a. le informazioni e i dati personali possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per cui sono stati trasmessi;
- b. si riserva il diritto di esigere informazioni sull'uso che ne è stato fatto.

Art. 12 Durata di conservazione e cancellazione dei dati

¹ I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura.

² Se durante questi tre anni è registrata una nuova misura contro la medesima persona, la durata di conservazione della prima registrazione è prorogata di tre anni a partire dalla data di registrazione della seconda misura.

³ I dati concernenti una singola misura sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni.

Art. 13 Disposizioni organizzative

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'articolo 20 dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
- b. dall'ordinanza del 26 settembre 2003⁵ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

² Fedpol disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati:

- a. le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati;
- b. la verbalizzazione automatica dei dati introdotti;
- c. le esigenze tecniche che devono essere soddisfatte dai terminali degli utenti.

Sezione 5:

Banche dati dell'Ufficio centrale Armi e dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica

Art. 14 Banche dati

L'Ufficio centrale Armi e l'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica di fedpol (UC) lavorano con le banche dati qui appresso; queste contengono le informazioni seguenti:

- a. «Acquisto di armi da parte di stranieri» (DEWA): informazioni su persone, concernenti l'acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio in Svizzera;
- b. «Acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen» (DEWS): informazioni su persone, concernenti l'acquisto di armi o parti essenziali di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen;
- c. «Revoca di autorizzazioni e sequestro di armi» (DEBBWA): informazioni su persone, concernenti la revoca di autorizzazioni e il sequestro di armi in Svizzera;
- d. «Consegna e ritiro di armi dell'esercito» (DAWA): informazioni su persone che al proscioglimento dall'obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un'arma o su persone a cui in base alla legislazione militare è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito;

⁴ RS 235.11

⁵ RS 172.010.58

- e. «Valutazione di tracce di armi da fuoco» (ASWA): informazioni su persone concernenti la valutazione di tracce da armi da fuoco relative ad armi, munizioni, in particolare le munizioni impiegate per un reato, e a persone coinvolte nella commissione di reati o vittime di reati;
- f. «BARBARA»: informazioni su eventi provenienti dal settore d'attività dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica;

Art. 15 Definizioni

In relazione alle banche dati degli UC s'intende per:

- a. dati: le informazioni registrate nelle banche dati degli UC;
- b. oggetti: compilazioni di dati relative a una o più persone, opere o eventi;
- c. comunicazioni: singole informazioni introdotte relative a uno o più oggetti;
- d. relazioni: connessioni fra singoli oggetti e singole comunicazioni;
- e. insiemi di dati: comunicazioni e relazioni di un oggetto;
- f. dati OCR: dati relativi a documenti registrati in maniera da consentire una ricerca mediante l'introduzione di una sequenza di testo libero;
- g. immagini: documenti registrati sotto forma di immagini;
- h. accesso integrale: possibilità di leggere, inserire, modificare e cancellare i dati.

Art. 16 Diritti d'accesso

I servizi seguenti di fedpol beneficiano dell'accesso integrale alle seguenti banche dati degli UC per gli scopi seguenti:

- a. alle banche dati di cui all'articolo 14 lettere a–e: i collaboratori dell'Ufficio centrale Armi per l'esecuzione della legislazione sulle armi nonché per cercare e analizzare i dati registrati;
- b. alla banca dati di cui all'articolo 14 lettera f: i collaboratori dell'Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica per l'esecuzione della legislazione sugli esplosivi nonché per cercare e analizzare i dati registrati.

Art. 17 Dati trattati

¹ I dati registrati nelle banche dati degli UC sono raggruppati in categorie secondo le materie, nella misura in cui sia sensato per il dispositivo d'accesso.

² Le banche dati degli UC sono strutturate in base alle comunicazioni, agli oggetti e alle relazioni.

³ Il DFGP disciplina i singoli campi di dati e i diritti d'accesso.

Art. 18 Introduzione dei dati e controllo della qualità

¹ Nelle banche dati degli UC possono essere trattate soltanto informazioni corrispondenti agli scopi definiti nell'articolo 16 capoverso 1.

² I collaboratori degli UC immettono i dati nelle banche dati degli UC e definiscono la categoria delle comunicazioni.

³ Il direttore di fedpol o il suo supplente può incaricare il servizio competente di fedpol di esaminare le banche dati degli UC nel proprio ambito di competenza conformemente all'articolo 34 OLPD⁶.

Art. 19 Deposito dei documenti

¹ Il deposito dei documenti deve garantire la loro regolare tenuta e archiviazione.

² I documenti su cui si basano gli oggetti e le comunicazioni possono essere registrati come dati OCR; è eccettuata la banca dati BARBARA. Nella banca dati BARBARA la registrazione dei documenti avviene unicamente in forma di immagini.

³ Si può rinunciare al deposito cartaceo dei documenti a condizione che i documenti su cui si basano gli oggetti e le comunicazioni siano registrati come dati OCR o immagini.

Art. 20 Consultazione dei dati

¹ I dati possono essere consultati secondo gli oggetti, le relazioni, le comunicazioni, i mandati oppure mediante ricerca a testo libero. Le immagini non possono essere consultate separatamente.

² La consultazione di comunicazioni è consentita unicamente all'interno delle banche dati DEWA, DEWS, DEBBWA, DAWA e ASWA oppure all'interno della banca dati BARBARA.

³ I collaboratori degli UC specialmente formati possono procedere a valutazioni nel loro campo d'attività.

⁴ Gli oggetti e le loro relazioni possono essere visualizzati e registrati.

Art. 21 Trasmissione di dati da parte dell'Ufficio centrale Armi

¹ La trasmissione di dati della banche dati DEWA, DEWS, DEBBWA, DAWA e ASWA è retta dagli articoli 63 e 64 dell'ordinanza del 2 luglio 2008⁷ sulle armi (OArm).

² La trasmissione di dati non è ammessa se vi si oppongono interessi preponderanti pubblici o privati.

⁶ RS 235.11

⁷ RS 514.541

³ In occasione di ogni trasmissione di dati, il destinatario deve essere informato sull'attendibilità e l'attualità dei dati.

⁴ Si avverte il destinatario che:

- a. i dati possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per cui sono stati trasmessi;
- b. l'autorità mittente si riserva il diritto di esigere informazioni sull'uso che ne è stato fatto.

⁵ La trasmissione dei dati nonché i destinatari, l'oggetto e il motivo della trasmissione devono essere registrati.

Art. 22 Copia di dati in altre collezioni di dati

¹ I dati delle banche dati degli UC non possono essere copiati in altre collezioni di dati né tramite installazioni di comunicazione né mediante supporti di dati. È eccettuata l'archiviazione elettronica dei dati ISIS nell'Archivio federale.

² Per procedere a valutazioni speciali è possibile trasferire per breve tempo i dati delle banche dati degli UC in banche dati di lavoro. Tali dati devono essere cancellati dopo la conclusione delle valutazioni.

Art. 23 Diritto delle persone interessate di essere informate

Il diritto d'essere informati concernente i dati delle banche dati DEWA, DEWS, DEBBWA, DAWA e ASWA è retto dall'articolo 32g LArm.

Art. 24 Durata di conservazione

¹ La conservazione dei dati contenuti nelle banche dati DEWA, DEWS, DEBBWA, DAWA e ASWA è retta dall'articolo 66 OArm⁸.

² I dati della banca dati BARBARA possono essere conservati per un periodo illimitato.

Art. 25 Cancellazione dei dati

¹ I dati sono cancellati entro tre mesi dalla scadenza della durata di conservazione, a meno che, valutati i rischi e pericoli attuali, essi risultino indispensabili per l'adempimento dei compiti legali secondo la decisione del direttore di fedpol o del suo supplente.

² Nei casi di cui al capoverso 1 la durata di conservazione ulteriore è di tre anni. È possibile una sola proroga.

³ Con la cancellazione dell'ultima comunicazione (incluse le relazioni e le immagini corrispondenti) è cancellato l'intero insieme di dati.

⁴ I dati destinati alla cancellazione sono trasferiti nel modulo di archiviazione.

⁸ RS 514.541

Art. 26 Obbligo di offrire i documenti all'Archivio federale

¹ I dati e i documenti non più utilizzati oppure quelli destinati alla cancellazione o alla distruzione sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione.

² I dati designati dall'Archivio federale come non degni di essere archiviati sono cancellati dal modulo di archiviazione. Sono fatte salve le altre disposizioni legali in materia di distruzione dei dati.

Art. 27 Sicurezza dei dati e verbalizzazione

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:

- a. dall'articolo 20 OLPD⁹;
- b. dall'OIAF¹⁰.

² Fedpol disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati:

- a. le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati;
- b. la verbalizzazione automatica dei dati introdotti;
- c. le esigenze tecniche che devono essere soddisfatte dai terminali degli utenti.

³ Durante l'intera operazione di trasmissione, i dati delle banche dati degli UC sono trasmessi soltanto in forma codificata.

Art. 28 Responsabilità e competenze

¹ Fedpol è responsabile delle banche dati degli UC. Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati.

² Il servizio competente di fedpol istruisce gli utenti, li assiste e vigila sull'applicazione del regolamento sul trattamento dei dati.

³ La responsabilità tecnica generale delle banche dati degli UC compete al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

⁴ Il fornitore di prestazioni informatiche del DDPS è responsabile della gestione, della manutenzione e della sicurezza delle banche dati. Il potenziamento è eseguito in accordo con i responsabili dell'applicazione di fedpol. I dettagli della collaborazione sono disciplinati in un accordo amministrativo.

⁵ Nel singolo caso l'Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol può verificare la conformità del trattamento dei dati delle banche dati degli UC alle prescrizioni sulla protezione dei dati.

⁹ RS 235.11

¹⁰ RS 172.010.58

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 29

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova